

**ASSOCIAZIONE  
"CHIUSI FUORI"**

N. 1751		
20 MAG. 2022		
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo		Sottofascicolo

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.lgs.  
28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL'ART.2 COMMA 1 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Premesso che in applicazione delle seguenti disposizioni normative, di seguito richiamate:

- *art. 54 del D.Lvo 28 agosto 2000 n. 274 "Disposizioni sulla competenza penale del Giudice di Pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999 n. 468";*
- *legge 11 giugno 2004 n. 145 "Modifiche al Codice Penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato";*
- *art.73, comma V bis del D.P.R. 309190 così come modificato dal D.L. 30.12.2005 n.272, convertito con legge 21 febbraio 2006 n. 49 "Conversione in legge, con modificazioni del decreto -legge 30 dicembre 2004, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza e i finanziamenti per le prossime olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti e recidivi";*
- *D.lgs.30 aprile 1992, n.285, aggiornato con la legge 29 luglio 2010 n. 120 - art.186, comma 9 bis e 187 comma 8 bis "Disposizioni in materia di sicurezza stradale";*
- *il Giudice di Pace e il Giudice Monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti e organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; considerato che:*
- *l'art. 2 comma 1 del Decreto Ministeriale 26 Marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività venga svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni indicate nell'art. 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;*
- *il Ministero della Giustizia ha delegato Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;*
- *l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo;*
- *con Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 17/10/2013 è stato disposto di aderire a tale forma di lavoro non retribuito in favore della collettività ed è stato contestualmente approvato lo schema di convenzione in oggetto;*

Si conviene e si stipula la presente convenzione tra:

**Associazione CHIUSI FUORI**  
**40125 Bologna (BO) – Via San Leonardo, 4**  
**pec chiusifuori@pec.it – email info@chiusifuori.it – sito web www.chiusifuori.it**

## **ASSOCIAZIONE "CHIUSI FUORI"**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, che interviene al presente atto nella persona del Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, Dott. Alberto Ziroldi, giusta delega di cui in premessa;

CHIUSI FUORI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE con sede legale in Bologna, Via Rizzoli 3, e con sede operativa in via San Leonardo 4A, che interviene al presente atto nella persona del Legale Rappresentante Marcelli Gianfranco, c.f. MRCGFR54A0IL6390 giusta rappresentanza di cui in premessa;

Chiusi Fuori consente che n. 12 (dodici) condannati al lavoro della pena di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato, prestino all'interno dell'organizzazione del Comune la propria attività non retribuita in favore della collettività;

### **Art. 1 - Attività da svolgere**

Le prestazioni da svolgersi presso l'Associazione Chiusi Fuori consistono in: lavori di pulizia integrativa delle strade e piccola manutenzione del verde pubblico all'interno del giardino Don Contiero, nonché nella partecipazione al recupero dei portici del quartiere Santo Stefano

### **Art.2 - Modalità di svolgimento**

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la natura del lavoro di pubblica utilità.

### **Art. 3 - Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni**

L'associazione indica al Presidente del Tribunale quali persone incaricate di coordinare le prestazioni dell'attività lavorativa dei condannati o di impartire loro le relative istruzioni, il signor Nicolo Neri vicepresidente dell'associazione Chiusi Fuori. L'Ente si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni o sostituzioni delle persone indicate.

### **Art.4 - Modalità di trattamento**

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, Comma 2.3 e 4 del citato decreto legislativo.

L'Ente si impegna a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni pratiche previste per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

### **Art. 5 - Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali**

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività svolta. È obbligatoria ed a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

### **Art. 6 - Verifiche e relazioni sul lavoro svolto**

L'Ente ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al Giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi dei condannati, secondo l'art. 26 del decreto legislativo (ad es. se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove

**ASSOCIAZIONE  
"CHIUSI FUORI"**

doveva svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuti di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.). I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione, da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dai condannati.

**Art.7 - Risoluzione della convenzione**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

**Art. 8 - Relazione sull'applicazione della convenzione**

L'Ente predispone semestralmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale.

**Art. 9 - Durata della convenzione**

La presente convenzione avrà durata di 2 anni a decorrere dalla data della sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa dalla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali

Bologna li, 25 maggio 2022

Il Legale Rappresentante di Chiusi Fuori

Marcelli Gianfranco



**CHIUSI FUORI**  
ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE  
C.F. 91356980374  
Via San Leonardo 10 -40125 Bologna

Il Presidente Vicario del Tribunale di Bologna

Dott. Alberto Ziroldi

